

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GEMMA ANDREA

Nella seduta del 08/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con l'intermediario, contesta il mancato riconoscimento, all'atto dell'estinzione anticipata del prestito, del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito espressamente previsto all'art. 125-*sexies* TUB. Lamenta, in particolare, il mancato ristoro di una quota parte delle commissioni *recurring* e del premio assicurativo non goduto in ragione dell'intervenuta estinzione anticipata del rapporto. Chiede, pertanto, il rimborso della quota degli oneri assicurativi non goduti e delle commissioni non maturate che quantifica in complessivi €. 2.555,00, oltre interessi legali nonché la refusione delle spese legali sostenute.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di restituzione del premio assicurativo non goduto, rilevando che il relativo obbligo restitutorio grava unicamente sulla compagnia assicurativa. Con riferimento alle commissioni bancarie, seppur rappresenti di aver già provveduto in sede di conteggi di estinzione, manifesta la propria disponibilità a corrispondere alla cliente un ulteriore abbuono pari ad €. 925,97 oltre la spesa sostenuta dal ricorrente per l'attivazione della presente procedura. al rimborso spettante al ricorrente mediante la corresponsione di un importo calcolato. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio concerne il computo degli oneri da rimborsare al cliente nei casi di estinzione anticipata del finanziamento. In proposito, è utile premettere una sintetica disamina dei principi che regolano la materia.

Com'è noto, in siffatte ipotesi, il cliente è titolare di un indiscusso diritto all'equa riduzione del costo del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi del disposto di cui all'art. 125 *sexies* del TUB.

La normativa in esame risponde all'evidente finalità di rendere edotto il cliente tanto degli effettivi costi del prestito quanto delle somme che potrà effettivamente ripetere in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, garantendogli una scelta consapevole in ordine alla conclusione del contratto. Ed infatti, la stessa Banca d'Italia con Comunicazione del 10 novembre 2009, nonché con la successiva del 7 aprile 2011, proprio al fine di garantire un sempre maggiore livello di trasparenza nelle operazioni bancarie e finanziarie, ha sollecitato la generalità degli intermediari a *"... migliorare i documenti di trasparenza, attraverso la chiara ripartizione delle commissioni percepite anticipatamente dagli intermediari tra quote up-front e recurring. Queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata in caso di estinzione anticipata"*.

In ordine a tali fattispecie, dunque, la *res controversa* consiste nello stabilire se le voci di costo elencate nel contratto e che vengono in considerazione all'atto

del conteggio estintivo siano da considerarsi *recurring*, ossia rimborsabili *pro quota* perché concernenti attività soggette a maturazione nel corso dell'intero rapporto negoziale, ovvero *up front*, vale a dire non retrocedibili relativamente alla quota non maturata in ragione dell'estinzione anticipata, in quanto trattasi di costi relativi ad adempimenti funzionali alla concessione del prestito e che esauriscono, dunque, la loro funzione in quella sede.

La problematica dello storno di spese ed oneri percepiti anticipatamente è stata, a più riprese, affrontata dai diversi Collegi ABF nonché dal Collegio di Coordinamento. In proposito, l'elaborazione giurisprudenziale maturata ha consentito di ritenere che l'elemento di *discrimen* tra le due tipologie di costi esaminate è da riscontrarsi nella chiarezza o opacità delle clausole che prevedono l'addebito di siffatti costi al cliente, affermando il principio tale per cui laddove il contratto non preveda una chiara ed inequivoca ripartizione tra costi *up front* e costi *recurring*, essi si considerano *recurring*, con l'evidente conseguenza che tutte le singole voci di costo devono essere suddivise per il numero complessivo dei ratei previsti nel piano di ammortamento e moltiplicati per il numero delle rate residue. In altri termini, il Collegio di Coordinamento ha individuato nel metodo di calcolo *pro rata temporis* il metodo valido al fine di conteggiare la quota parte non maturata e, dunque, oggetto di rimborso.

Anzitutto, il Collegio ritiene meritevole di rigetto l'eccezione preliminare circa il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi.

Ed infatti, è indubbio che anch'essi rientrano tra i costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies TUB ed il relativo obbligo restitutorio, in applicazione del metodo *pro quota*, non può che gravare sull'intermediario, tenuto conto non solo dell'impossibilità di configurare una responsabilità di carattere esclusivo della compagnia assicurativa, ma anche del collegamento negoziale sussistente tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, che fa sì che, pur conservando ciascuno la propria individualità giuridica, si determina fra gli stessi un vincolo di reciproca dipendenza tale per cui l'eventuale invalidità, inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno si riflette sull'altro.

Sul punto, peraltro, si è espresso questo Collegio nel senso di ritenere che "... *in assenza di chiarimenti ex ante in ordine ai criteri di calcolo, l'ammontare del*



*rimborso del premio assicurativo deve avvenire secondo il criterio “pro rata temporis” vale a dire in proporzione semplice al numero delle rate residue rispetto alle rate originariamente previste per l’ammortamento del prestito” (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 7793/2014).*

Ad un attento esame, poi, del testo contrattuale emerge una macroscopica lacunosità del regolamento che, in spregio alle citate Comunicazioni della Banca d’Italia nonché ai principi giurisprudenziali esaminati, non consente di tracciare una chiara linea di demarcazione tra costi *up front* e costi *recurring*.

Non solo, il contratto contempla, altresì, una clausola palesemente vessatoria che esclude, per le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità al cliente di tutte le commissioni versate all’atto della stipula, in evidente spregio dei dettami dell’art. 125-sexies TUB e del diritto del consumatore a conoscere *ex ante* i costi del credito cui ricorre al fine di consentirgli una scelta consapevole in ordine alla stipula del contratto.

Meritevole di accoglimento è, altresì, la richiesta risarcitoria relativa alle spese legali sostenute, risultando allegata la documentazione idonea a comprovare l’intervento di un legale sin dall’origine del procedimento innanzi all’Arbitro.

Alla stregua di tali principi, dunque, questo Collegio, accolto il ricorso, ritiene che le quote di spese ed oneri di cui il ricorrente ha diritto al rimborso siano quelle risultanti dai seguenti conteggi:

<b>CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO numero rate del finanziamento(120) numero rate a scadere n. 72 (n. 48 pagate)</b>	<b>Totale</b>	<b>Rimborso effettuato</b>	<b>Metodo pro /quota</b>	<b>Oneri da retrocedere</b>
<b>Commissioni intermediario mandante</b>	343,2	-	205,92	<b>205,92</b>
<b>Commissioni mandatario intermediario</b>	1.145,16	144+252=396 (in sede di estinzione)	687,09	<b>291,09</b>
<b>Provvigioni agente</b>	1.029,6	-	617,76	617,76
<b>Spese assicurative “rischio vita”</b>	622,22	-	373,33	<b>373,33</b>
<b>TOTALE ONERI DA RETROCEDERE</b>				<b><u>1.488,10</u></b>

**P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente l'importo di euro 1.488,10 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché euro 250,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS